



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 – 19 ottobre 2020

**12.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- Sig. Andrea ARIENTI
- Sig. Marco SPADA n.q. di Presidente p.t. ASD CRAZY VOLLEY MILANO
- ASD CRAZY VOLLEY MILANO in persona del Presidente p.t.

Udienza del 7 Ottobre 2020

IL TRIBUNALE FEDERALE composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni Componente

si è riunito per la discussione del procedimento n. 12.20.21 in relazione ai capi di incolpazione come di seguito contestati dalla Procura Federale:

-Sig. Arienti Andrea, la violazione degli artt. 8, 14 e 16 Statuto Fipav, 19, 57, 59 e 61 R.A.T., 74, 75, 81 e 103 lett. a) e j) Reg. Giur., 21 e 22 Reg. Gare, della Guida Indizione ai Campionati stagione 2019-20, Schede Tesseramento Allenatori 2019-20 nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver il Sig. Arienti Andrea, pur avendo cessato il tesseramento e la qualifica di Allievo Allenatore nella stagione agonistica 2016/17 e dichiarato Fuori Quadro, partecipato con la qualifica di Allenatore con il sodalizio di appartenenza, A.S.D. Crazy Volley Milano, alle gare ufficiali ed in diversi campionati nel corso delle stagioni agonistiche 2017-2018-2019-2020 partecipando, in particolare, alle gare ufficiali durante la stagione 2019-20 con la qualifica di Allenatore di 1^a Grado senza che abbia mai frequentato il relativo corso di formazione nonché per aver dichiarato di aver partecipato ai corsi di aggiornamento stabiliti per i tecnici e di aver provveduto al versamento del relativo contributo pur non avendo mai frequentato i predetti corsi di formazione e/o aggiornamento tenuti negli anni 2016-2017 e 2019 né aver eseguito il pagamento di alcun relativo contributo e, comunque, versando con la partecipazione alle gare con la qualifica di allenatore anche nella ipotesi di incompatibilità stabilite dalle norme federali poiché tesserato anche come atleta e dirigente, come da atto della conclusione delle indagini del 26 maggio 2020 ritualmente notificato;

-Sig. Spada Marco, n.q. di Presidente pro-tempore del sodalizio ASD Crazy Volley Milano, la



violazione degli artt. 8, 14 e 16 Statuto Fipav, 19 57, 59 e 61 R.A.T., 74, 75, 81 e 103 lett. a) e j) Reg. Giur., 21 e 22 Reg. Gare, della Guida Indizione ai Campionati stagione 2019-20, Schede Tesseramento Allenatori 2019-20 nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver il Sig. Arienti Andrea, pur avendo cessato il tesseramento e la qualifica di Allievo Allenatore nella stagione agonistica 2016/17 e dichiarato Fuori Quadro, partecipato con la qualifica di Allenatore con il sodalizio di appartenenza, A.S.D. Crazy Volley Milano, alle gare ufficiali ed in diversi campionati nel corso delle stagioni agonistiche 2017-2018-2019-2020 partecipando, in particolare, alle gare ufficiali durante la stagione 2019-20 con la qualifica di Allenatore di 1^a Grado senza che abbia mai frequentato il relativo corso di formazione nonché per aver dichiarato di aver partecipato ai corsi di aggiornamento stabiliti per i tecnici e di aver provveduto al versamento del relativo contributo pur non avendo mai frequentato i predetti corsi di formazione e/o aggiornamento tenuti negli anni 2016-2017 e 2019 né aver eseguito il pagamento di alcun relativo contributo e, comunque, versando con la partecipazione alle gare con la qualifica di allenatore anche nella ipotesi di incompatibilità stabilite dalle norme federali poiché tesserato anche come atleta e dirigente, come da atto della conclusione delle indagini del 26 maggio 2020 ritualmente notificato;

-ASD Crazy Volley Milano, in persona del Presidente pro-tempore, la violazione degli artt. 8, 9 e 16 Statuto Fipav, 2, 57, 59 e 61 R.A.T., 74, 76, 81, 103 lett. a) e j) Reg. Giur. 21 e 22 Reg. Gare, della Guida Indizione ai Campionati stagione 2019-20, Schede Tesseramento Allenatori 2019-20 nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver il Sig. Arienti Andrea, pur avendo cessato il tesseramento e la qualifica di Allievo Allenatore nella stagione agonistica 2016/17 e dichiarato Fuori Quadro, partecipato con la qualifica di Allenatore con il sodalizio di appartenenza, A.S.D. Crazy Volley Milano, alle gare ufficiali ed in diversi campionati nel corso delle stagioni agonistiche 2017-2018-2019-2020 partecipando, in particolare, alle gare ufficiali durante la stagione 2019-20 con la qualifica di Allenatore di 1^a Grado senza che abbia mai frequentato il relativo corso di formazione nonché per aver dichiarato di aver partecipato ai corsi di aggiornamento stabiliti per i tecnici e di aver provveduto al versamento del relativo contributo pur non avendo mai frequentato i predetti corsi di formazione e/o aggiornamento tenuti negli anni 2016-2017 e 2019 né aver eseguito il pagamento di alcun relativo contributo e, comunque, versando con la partecipazione alle gare con la qualifica di allenatore anche nella ipotesi di incompatibilità stabilite dalle norme federali poiché tesserato anche come atleta e dirigente, come da atto della conclusione delle indagini del 26 maggio 2020



ritualmente notificato.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Risultavano collegati in videoconferenza il sostituto procuratore federale, l'Avv. Pierantonio Rossetti difensore della società e del Presidente sig. Spada Marco. Nessuno risultava presente per il sig. Andrea Arienti.

Il sostituto procuratore illustrava l'atto di deferimento chiedendo di respingere l'eccezione preliminare e di dichiarare la responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati.

La difesa del Sig. Spada illustrava l'atto di deferimento insistendo per l'accoglimento della preliminare eccezione e concludeva chiedendo l'ammissione delle prove articolate, il non luogo a procedere nei confronti degli incolpati ed in subordine l'applicazione di una ridotta sospensione al presidente e di una multa contenuta per la società.

All'esito della camera di consiglio il tribunale leggeva il dispositivo riservando il termine di giorni dieci per il deposito della motivazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando per prima la posizione dell'Arienti, piena appare la sua responsabilità. Lo stesso non solo ha posto in essere un illecito spacciandosi per allenatore quando non lo era, ma ha mantenuto di fatto la doppia posizione di dirigente e di allenatore.

Il comportamento più grave è poi quello che lo ha portato a falsificare la documentazione prodotta al fine di evitare l'accusa.

I fatti sono sicuramente gravi, documentalmente provati e non contestati; meritano pertanto una sanzione maggiore dei sette mesi proposti dalla procura.

Per quanto riguarda gli altri incolpati, l'eccezione preliminare formulata dalla difesa della società e del Presidente relativa al mancato rispetto da parte della Procura federale del termine previsto per l'esercizio dell'azione disciplinare non risulta fondata.

L'art. 49 n. 4 del regolamento giurisdizionale prevede che “...*Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice*”.

Nessuna previsione è contenuta nell'articolo circa il tempo di trasmissione di tale deferimento al tribunale e tantomeno vi è previsto un termine.



Dai documenti risulta che la Procura Federale in data 26 Maggio 2020 comunicava agli incolpati la conclusione delle indagini e quindi il 3 Giugno 2020 scadeva il termine per il deposito di memorie difensive. La procura aveva quindi tempo trenta giorni per il deferimento, termine pienamente rispettato visto che il documento porta la data del 17 Giugno 2020.

Tale atto è stato poi trasmesso dalla segreteria della procura e pervenuto alla segreteria del Tribunale in data 31 Luglio 2020. Non essendo imposto alcun termine per tale ultimo adempimento, non vi è alcuna violazione del regolamento, così come articolata dalla difesa nella preliminare eccezione.

Nel merito la difesa incentra la propria memoria sul rapporto di fiducia esistente fra la società e l'Arienti, che aveva portato a credere alle assicurazioni del presunto allenatore circa le sue qualità.

Tale affidamento non può però costituire esimente di responsabilità.

E' preciso obbligo della società, e per essa del suo Presidente, di procedere al tesseramento online degli allenatori. Nella fattispecie, nonostante preciso obbligo, ciò non è stato fatto per anni, se non altro con colpevole negligenza del sodalizio.

Neanche può essere ritenuta scriminante di responsabilità l'assunta buona fede e la rappresentata estraneità dell'ASD, legata al fatto che il Sig. Arienti preparava in autonomia il modulo CAMP3, essendo dotato di password.

Le credenziali per le operazioni on line sono affidate al Presidente della società che oltre ad averne il dovere, si presume controlli gli atti che vengono effettuati dalle persone a cui le credenziali e le password vengono affidate. Ciò perché la riferibilità degli atti compiuti per conto della società attraverso le credenziali, non può che essere in capo al Presidente che ne è custode e responsabile.

La difesa ritiene poi che la previsione dell'art. 1.3.2 delle Normative Federali, ovverosia "Relativamente agli allenatori, si ricorda che il nominativo dell'Allenatore non comparirà sul CAMP3 se la Società non provvede all'operazione on-line del vincolo societario. Evidentemente se tale nominativo è stampato sul CAMP3, non si deve pretendere la presentazione di alcuna documentazione in proposito", costituisca un'esimente di responsabilità poiché sui camp 3 forniti dall'Arienti il nominativo dell'allenatore compare.

Al contrario tale modalità di adempimento della società, che non ha formalizzato on line il vincolo societario, fa propendere più per una conoscenza dell'illecito e volontà di porlo in essere



poiché con la formalizzazione del tesseramento on line non sarebbe stato possibile aggirare gli organi di controllo per la mancanza del nominativo sul camp 3.

Anche l'incompatibilità fra la figura di allenatore e quella di dirigente non fa che confermare la complessiva attività illecita posta in essere dagli incolpati.

L'incongruenza rilevata dalla difesa circa la contestazione appare priva di supporto logico-giuridico.

Non è certo la mancanza della qualità come allenatore che legittima la sola figura di dirigente. L'Arienti ha operato sia come allenatore che come dirigente con la piena conoscenza della società che ha quindi avallato e posto in essere l'illecito.

Va comunque valutato come non sussistono in capo alla società ed al Presidente gli elementi per dichiarare gli stessi compartecipi nella "frode sportiva" perpetrata dall'Arienti di cui all'art. 81 Reg. Giur. Contestato. Risultano invece concrete le responsabilità di cui agli art. 74 e 76 Reg. Giurisdizionale.

PQM

- 1)Sospende da ogni attività federale per anni due il tesserato Arienti Andrea
- 2)Sospende da ogni attività federale il sig. Marco Spada, quale presidente del sodalizio ASD CRAZY VOLLEY MILANO per mesi cinque
- 3)Sanziona la ASD CRAZY VOLLEY MILANO con la multa di euro 500,00.

Roma, 16 Ottobre 2020

F.to il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 ottobre 2020